

(N. 399)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1949 (V. Stampato N. 442)

**d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE, GALATI, PARENTE, GIUNTOLI
Grazia, AMATUCCI, BERTOLA, HELFER, DE' COCCI, POLETTI, NUMEROSO, BIANCHI Bianca,
SAILIS e CARCATERA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MAGGIO 1949

Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indennità di studio e di carica, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1° aprile 1949.

Art. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 6.000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7.000.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI